

Codice DB1424

D.D. 17 ottobre 2014, n. 2847

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Pontechianale (CN) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Regolarizzazione delle piste da sci del sottobacino Pineta Nord" in Comune di Pontechianale (CN)

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza inoltrata dal Comune di Pontechianale - ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45 - pervenuta in data 28.08.2014, prot. n. 43790/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Regolarizzazione delle piste da sci del sottobacino Pineta Nord" in Comune di Pontechianale (CN);

Preso atto dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 52872/DB14.20 del 16.10.2014;

Considerato che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce specificamente alla trasformazione o modificazione d'uso del suolo che interessi una superficie boscata;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28.07.2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45 il Comune di Pontechianale (CN) con sede in Fraz. Maddalena, 1– C.F./P.IVA 00523830040 – ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di "Regolarizzazione delle piste da sci del sottobacino Pineta Nord" in Comune di Pontechianale, sulla superficie di cui al foglio n. 23 mappali vari del Catasto comunale, di area complessiva pari a 4.474 m², interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di copertura boscata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle prescrizioni:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. le operazioni di scavo e riporto dovranno essere precedute da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzato a un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti a evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. dovranno essere eseguite le operazioni di inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell'erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le semine in caso di non soddisfacente riuscita degli stessi;
5. dal momento che le piste oggetto di intervento possono essere interessate, in particolari condizioni meteonivometriche, dalla dinamica della valanga denominata "Valanga delle Rocce Giton", come correttamente segnalato dall'elaborato progettuale "Relazione geologica-nivologica", dovrà essere attuata una gestione del rischio da parte del soggetto esercente in base a quanto previsto dalla L.r. 26.01.2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Si rammenta che la succitata normativa prevede, all'art. 18, la figura di un Direttore piste, nominato dal soggetto gestore, che si faccia carico dell'applicazione di un Piano di Sicurezza Valanghe che preveda la chiusura preventiva degli impianti di risalita e l'interdizione alle piste qualora non sussistano condizioni di assoluta sicurezza in relazione al pericolo valanghe. La figura responsabile di tale gestione dovrà essere individuata fra personale qualificato residente o domiciliato in valle (o comunque in zona di pronta reperibilità), in possesso di titoli professionali rilasciati dall'A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe);
6. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine dei lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dagli art. 8 e 9 della L.r. 45/89 in quanto trattasi di opera di interesse pubblico realizzata da Ente pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini